Pubblicato il 07/11/2023

N. 06109/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03020/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3020 del 2020, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Montemurro e Alfredo Vaglieco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lacco Ameno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Patalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento della delibera n. -OMISSIS-, pubblicata nell'albo pretorio del Comune in data -OMISSIS-, con cui il sub Commissario straordinario del Comune di Lacco Ameno ha approvato il Regolamento e le relative tariffe per la tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lacco Ameno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 ottobre 2023 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la nominata ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la delibera n. -OMISSIS-, pubblicata nell'albo pretorio del Comune in data -OMISSIS-, con cui il sub Commissario straordinario del Comune di Lacco Ameno ha approvato il Regolamento e le relative tariffe per la tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020.

Si è costituito il Comune di Lacco Ameno per resistere al ricorso.

All'esito dell'udienza pubblica di smaltimento del giorno 26 ottobre 2023, tenuta da remoto, il Collegio ha riservato la decisione in camera di consiglio.

2. In via preliminare, l'amministrazione resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, rappresentando che la impugnata delibera n. 5 pubblicata ed affissa il 30/04/2020 di regolamento Tari per l'anno 2020 conferma, anche per l'anno 2020, le tariffe per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) relative all'anno 2019, contenute nel piano finanziario, parte seconda, allegato alla delibera n. 4 del 29 marzo 2019 del Comune di Lacco Ameno, per cui, secondo l'amministrazione resistente, parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare la delibera a monte n. 4 del 2019, poi sostanzialmente trasfusa nella delibera impugnata.

Il Collegio rileva che l'eccezione è infondata, in quanto correttamente parte ricorrente ha impugnato la delibera dell'ultimo anno, a nulla rilevando che il suo contenuto sia analogo a quello della delibera per l'anno precedente, non sussistendo l'onere di impugnare (anche) quest'ultima ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire.

3. Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato l'erronea indicazione delle superfici imponibili relative agli arenili ed ai parchi termali, da ciò

conseguendo l'arbitraria ed erronea elevazione delle tariffe applicabili, derivandone un pregiudizio anche per la ricorrente. In particolare, la ricorrente ha lamentato che «*l'esclusione totale o parziale di talune attività produttive di rifiuti solidi abbia determinato una perdita di superfici imponibili la cui inclusione avrebbe certamente determinato una riduzione dell'imposizione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi di almeno il 20% a vantaggio dei contribuenti già iscritti nei ruoli*».

La censura è infondata.

Come correttamente rilevato dall'amministrazione resistente, la parte ricorrente, nel contestare le superfici contenute nel piano finanziario, non ha fornito specifica e adeguata prova di quanto affermato, difettando ogni documentazione per provare la asserita diversa consistenza degli arenili in concessione, così come quella dei parchi termali presenti sul territorio comunale.

4. Con il secondo motivo, parte ricorrente ha lamentato che nel provvedimento impugnato non sarebbero stati correttamente individuati né i costi per la determinazione del fabbisogno da coprire con la tariffa, né i criteri utilizzati per la determinazione della tariffa medesima.

La censura è infondata.

In base al provvedimento impugnato è ben specificato il criterio di calcolo, cioè il cd. metodo normalizzato, la cui legittimità è già stata positivamente vagliata da **Tar Napoli** 2022 n. 5680 proprio con riguardo al Comune di Lacco Ameno, affermando quanto segue: «*ai sensi del menzionato art. 1, comma 651, della L. n. 147/2013 "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", che, come sopra accennato, prevede il c.d. "metodo normalizzato". Inoltre, l'art. 1, comma 652, della L. n. 147/2013 dispone che il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e alle*

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Lo scopo di questa previsione è di rimediare alla difficoltà oggettiva consistente nel determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore. Per questo, come sopra illustrato, il Comune può ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva (potenziale ed astratta) dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonché della loro destinazione, della natura dei rifiuti prodotti, elementi in base ai quali l'Amministrazione può presumere con un buon grado di plausibilità i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori.

In Italia, pertanto, il legislatore ha utilizzato il c.d. "metodo normalizzato", orientato ad una d che si traduce in una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti così da relazionare il costo all'effettivo utilizzo del servizio. Tuttavia, laddove i Comuni non avessero sperimentato tecniche di calibratura individuale, il metodo normalizzato consente, in alternativa, di ricorrere ad un sistema presuntivo la cui legittimità ha ricevuto l'avallo del giudice di legittimità perché considerato non in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12 (ex multis, Cass. Civ. n. 17498/2017) nonché della giurisprudenza amministrativa (cfr., Cons. Stato, sez. II, 2557/2019; sez. V, 750/2009; anche questa Sezione: 1962/2019; 4623/2012, da ultimo: 25 novembre 2020, n. 5526).

Quanto al finanziamento dei costi di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani, gli Stati membri sono tenuti a far sì che, in linea di principio, tutti gli utenti del servizio, fornito collettivamente ad un complesso di "detentori", sopportino collettivamente il costo globale di smaltimento dei rifiuti. Nel diritto dell'Unione non esiste, invero, alcuna normativa che imponga agli Stati membri una peculiare modalità di finanziamento del costo dello smaltimento rifiuti. Ciascuno Stato può, nell'esercizio della propria autonomia politico legislativa, stabilire una modalità differente (tassa, contributo, corrispettivo, canone).

Ne deriva che le competenti Autorità nazionali, pur essendo vincolate al risultato da conseguire, dispongono di un'ampia discrezionalità riguardo alla determinazione della forma e dei mezzi per il perseguimento di tale risultato.

Per questo aspetto, la normativa nazionale che preveda, in relazione al finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima

presuntiva del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata in contrasto con la vigente normativa comunitaria.

In altri termini, il principio "chi inquina paga" non osta a che gli Stati membri adattino, in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna di dette categorie al costo complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani (cfr., in materia, CGUE, II, 16 luglio 2009, causa C-254/08, che ha fissato il principio di diritto secondo il quale l'art. 156, lett. a), della direttiva 2006/2012, allo stato attuale del diritto UE, non osta alla normativa nazionale che, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, disponga la riscossione di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non del quantitativo dei rifiuti da essi effettivamente prodotti e conferiti; spetta, tuttavia, al giudice nazionale accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa sui rifiuti non comporti di fatto l'accollo da parte del contribuente di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili).

In conclusione, alla luce di quanto sopra illustrato, risulta sostanzialmente corretto il criterio di calcolo fondato sul c.d. metodo normalizzato, in quanto aderente alla normativa in materia (art. 1, comma 652, l. n. 147/2013 menzionato e art. 3 D.P.R. n. 158/1999), da ritenersi no in contrasto con il quadro legislativo dell'Unione e, in particolare, col principio: "chi inquina paga"».

5. Con il terzo motivo, parte ricorrente ha lamentato che vi sarebbe un'erronea applicazione del regolamento poiché l'attività esercitata dalla ricorrente stessa non rientrerebbe nelle categorie di utenze non domestiche approvate dall'Ente, e dovrebbe piuttosto essere ricondotta a quella di stabilimento balneare trattandosi di un'attività termale. In particolare, parte ricorrente ha dedotto che l'attività di Parco idrotermale non è ricompresa tra le 30 categorie economiche individuate nelle Tabelle 3° e 4a che individuano i Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche, tabelle allegate al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158; in

tale caso, come in tesi previsto dall'art. 17, comma 3, del Regolamento Tari di cui sopra, bisognerebbe fare riferimento, ai fini della individuazione degli indici Kc e Kd, alla categoria di attività che presenti maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Ciò premesso, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il Comune di Lacco avrebbe omesso di applicare il suo stesso regolamento dal momento che un parco termale all'aperto, fruibile solo nella stagione estiva da una clientela che indossa esclusivamente abbigliamento balneare potrebbe essere, dal punto di vista dell'attività esercitata, assimilata solo a quella esercitata da uno stabilimento balneare.

La censura è infondata.

Come correttamente evidenziato dall'amministrazione resistente, il regolamento prevede un'apposita tariffa per i parchi termali, per cui non occorre ricercare un'attività analoga a cui fare riferimento, non essendovi alcun vuoto di previsione in ordine ai parchi termali. In particolare, le tabelle approvate dall'Ente prevedono espressamente un'attività riconducibile a quella svolta dalla "-OMISSIS-." ossia quella di Parco Termale. Peraltro, la gestione di Parco termale è attività diversa da quella di gestione di stabilimento balneare dal momento che produce una maggiore quantità di rifiuti, mentre la chiusura stagionale è una scelta non obbligata del gestore. Inoltre il regolamento comunale individua le categorie di utenze non domestiche per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, differenziando tra le stesse gli stabilimenti balneari (al n. 03) dai i Parchi termali (al n. 19), sul presupposto che le attività ivi svolte risultano produrre differenti quantità di rifiuti (a parte il rilievo che la ricorrente svolger all'interno del proprio parco anche l'attività di ristorazione, ciò ulteriormente confermando che la sua disciplina non può essere ricondotta a quella degli stabilimenti). Infine, non è secondario rilevare che la categoria c.d. balneari viene applicata dall'amministrazione resistente per la parte del parco in cui effettivamente si svolge tale attività.

Il terzo motivo di ricorso è pertanto infondato.

6. Il ricorso è pertanto respinto.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, e condanna le due ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente, liquidandole in euro 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in **Napoli** nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 svolta da remoto tramite *Microsoft Teams* con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabio Di Lorenzo

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO